

DATA	PROT. n.	ORGANO
11/07/2016	258	DETPRES

REGOLAMENTO PER IL REINSERIMENTO E L'INTEGRAZIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITA' DA LAVORO

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

L'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'attribuire all'INAIL competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, opera un completamento del modello di tutela garantita dall'Istituto finalizzata, a seguito del verificarsi dell'evento lesivo, al reintegro dell'integrità psicofisica degli infortunati e dei tecnopatici per un tempestivo reinserimento sociale e lavorativo, in coerenza con il sistema di protezione sociale contro i rischi da lavoro.

Le predette competenze sono realizzate attraverso progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione da attuare attraverso interventi formativi di riqualificazione professionale, nonché interventi per il superamento e per l'abbattimento di barriere architettoniche sui luoghi di lavoro e di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.

L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è a carico del bilancio dell'INAIL, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente Regolamento disciplina, in fase di prima applicazione, gli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro necessari ad accompagnare gli infortunati e i tecnopatici nella fase del reinserimento lavorativo.

Gli interventi finalizzati alla ricerca di nuova occupazione saranno oggetto di successiva regolamentazione a seguito della compiuta attuazione delle disposizioni in materia di politiche attive e servizi per il lavoro di cui al D.lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

Articolo 2

(Finalità degli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro)

Gli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa per la conservazione del posto di lavoro sono finalizzati a dare sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e dei tecnopatici prioritariamente con la stessa mansione ovvero con una mansione diversa rispetto a quella alla quale l'assicurato era adibito precedentemente al verificarsi dell'evento lesivo.

Articolo 3

(Soggetti destinatari)

I soggetti destinatari del presente Regolamento sono i lavoratori con disabilità da lavoro tutelati dall'INAIL che, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale e

DATA	PROT. n.	ORGANO
11/07/2016	258	DETPRES

delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento e delle connesse limitazioni funzionali, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell'attività lavorativa.

Destinatari dei predetti interventi possono essere anche gli infortunati e i tecnopatici che, pur non avendo riportato conseguenze inabilitanti di particolare gravità, necessitano comunque di interventi personalizzati di sostegno al reinserimento lavorativo in relazione alle menomazioni e alle conseguenti limitazioni funzionali derivanti dall'evento lesivo e alle caratteristiche della lavorazione svolta.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, assicurati attraverso la speciale gestione per conto dello Stato ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.M. 10 ottobre 1985, i cui oneri per le prestazioni erogate sono a carico del bilancio delle Amministrazioni statali interessate.

Articolo 4 *(Tipologia di interventi)*

Le tipologie di interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro, previsti dalla norma, sono:

- a) interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro. In tale ambito sono compresi gli interventi edilizi, impiantistici e domotici nonché i dispositivi finalizzati a consentire l'accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro;
- b) interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. In tale ambito sono compresi gli interventi di adeguamento di arredi facenti parte della postazione di lavoro, gli ausili e i dispositivi tecnologici, informatici o di automazione funzionali all'adeguamento della postazione o delle attrezzature di lavoro, ivi compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli costituenti strumento di lavoro;
- c) interventi di formazione. In tale ambito sono compresi gli interventi personalizzati di addestramento all'utilizzo delle postazioni e delle relative attrezzature di lavoro connessi agli adeguamenti di cui alla lettera b) e di formazione e tutoraggio utili ad assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale funzionale all'adibizione ad altra mansione.

Articolo 5 *(Copertura finanziaria e misura massima della spesa sostenuta dall'INAIL)*

Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento sono a carico del bilancio dell'INAIL nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziare dall'Istituto.

Al fine di poter garantire agli infortunati e ai tecnopatici che ne abbiano necessità il sostegno alla continuità lavorativa, sono fissati, per le diverse tipologie di intervento di cui

DATA	PROT. n.	ORGANO
11/07/2016	258	DETPRES

all'art. 4 e per ciascun progetto, i seguenti limiti massimi complessivi di spesa sostenibile dall'INAIL, comprensiva di ogni onere o imposta, rimborsabile al datore di lavoro di cui al successivo art 6:

- 95.000,00 euro per tutti gli interventi di cui alla lettera a) nella misura massima del cento per cento dei costi ammissibili;
- 40.000,00 euro per tutti gli interventi di cui alla lettera b) nella misura massima del cento per cento dei costi ammissibili;
- 15.000,00 euro per tutti gli interventi di cui alla lettera c) nella misura massima del sessanta per cento dei costi ammissibili.

Le spese sostenute dall'INAIL per gli interventi di cui all'art. 4 rientrano nel campo di applicazione degli artt. 31 e 34 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ad essi non si applica il regime "*de minimis*" previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Articolo 6

(Elaborazione del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato e del piano esecutivo)

Gli interventi di cui all'art. 4 sono individuati nell'ambito di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato elaborato dall'équipe multidisciplinare di I livello della Sede locale competente per domicilio del lavoratore con l'apporto delle professionalità delle Consulenze tecniche dell'Istituto e con il coinvolgimento del lavoratore e del datore di lavoro.

Il progetto prevede la valutazione, a cura dell'equipe multidisciplinare, del profilo psicofisico, funzionale e lavorativo della persona, in una logica di coerenza con gli ulteriori interventi previsti ai sensi del Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione.

Al fine di assicurare l'effettiva realizzabilità del progetto in termini di piena rispondenza alle misure organizzative e a ogni altra peculiarità aziendale, è indispensabile la partecipazione attiva del datore di lavoro tenuto a garantire la conservazione del posto di lavoro al lavoratore che abbia acquisito disabilità a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per il quale deve adottare accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'art 3, comma 3 bis, del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216.

Il datore di lavoro deve essere in regola, per tutta la durata del progetto, con l'iscrizione ai pubblici Registri o Albi obbligatori previsti in ragione della propria attività o forma giuridica, essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione volontaria, né sottoposto ad alcuna procedura concorsuale o a procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni salvo il caso di concordato con continuità aziendale, essere assoggettato e in regola con gli obblighi assicurativi e contributivi di cui al Documento Unico di Regolarità Contributiva. Il titolare dell'impresa o il legale rappresentante della persona giuridica non deve aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all'art 61, comma 1 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni o integrazioni, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli artt. 178 e seguenti del codice penale.

DATA	PROT. n.	ORGANO
11/07/2016	258	DETPRES

Sulla base della valutazione del profilo psicofisico, funzionale e lavorativo della persona, il progetto di reinserimento lavorativo personalizzato prevede, altresì, caratteristiche, specificità e obiettivi di ogni intervento individuato per ciascuna delle diverse tipologie di cui all'art. 4, anche effettuando sopralluoghi in ambiente di lavoro, ed è condiviso dal lavoratore e dal datore di lavoro secondo una visione unitaria finalizzata ad assicurare la continuità lavorativa dell'infortunato o del tecnopatico.

Il lavoratore e il datore di lavoro si impegnano, per tutta la durata del progetto, a dare tempestiva comunicazione all'équipe multidisciplinare di I livello di ogni informazione o circostanza che possa avere riflessi sul reinserimento lavorativo.

Al fine di garantire l'effettiva realizzabilità del progetto è necessario che la fase esecutiva sia curata direttamente dal datore di lavoro tenuto conto che gli interventi di cui all'art. 4 sono ricompresi nell'ambito degli accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'art 3, comma 3 bis, del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 e che gli stessi sono destinati a incidere sull'ambiente di lavoro, su postazioni di lavoro dallo stesso fornite, ovvero sull'organizzazione del lavoro anche con riferimento alla formazione necessaria per lo svolgimento della stessa o di altra mansione.

In tale ottica il datore di lavoro elabora il piano esecutivo del progetto di reinserimento personalizzato, acquisendo tre preventivi per ciascun intervento da operatori economici il cui titolare dell'impresa o il legale rappresentante della persona giuridica non abbiano riportato condanne definitive per i reati di associazione a delinquere o di stampo mafioso, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio o ricettazione e che non siano destinatari di misure interdittive antimafia. Ciascun preventivo, da allegare al piano stesso, deve essere redatto nel rispetto, ove presenti, di listini e/o tariffari vigenti.

Il piano esecutivo deve contenere, in relazione ai preventivi prescelti dal datore di lavoro per ciascun intervento e nell'ambito della relativa tipologia di cui all'art. 4, la descrizione sintetica delle modalità di realizzazione, la quantificazione dei tempi di realizzazione, l'indicazione di chi eseguirà i lavori o fornirà i beni o servizi, le caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi e il costo previsto.

Il costo previsto è dato dalle spese direttamente necessarie per la realizzazione di ciascun intervento, comprensive di quelle accessorie o strumentali funzionali e indispensabili, e dalle eventuali spese per consulenze tecniche nel limite massimo complessivo del dieci per cento delle suddette spese dirette, accessorie e strumentali.

Il piano esecutivo deve, altresì, indicare l'importo complessivo per ciascuna tipologia di intervento di cui all'art. 4 nei limiti di cui all'art. 5 e il costo totale per l'esecuzione dell'intero progetto.

I tempi per la realizzazione di ciascun intervento, comprensivi di quelli per l'eventuale rilascio di autorizzazioni o certificazioni, devono essere funzionali al reinserimento lavorativo dell'infortunato o del tecnopatico al fine di garantire un tempestivo sostegno alle persone con disabilità da lavoro.

DATA	PROT. n.	ORGANO
11/07/2016	258	DETPRES

L'équipe multidisciplinare di I livello assicura la coerenza del piano esecutivo con il progetto di reinserimento lavorativo personalizzato esprimendo, a riguardo, parere motivato. In caso di eventuali incongruenze il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni dell'équipe multidisciplinare, provvede ad apportare le necessarie rettifiche o riallineamenti al piano esecutivo.

Articolo 7

(Procedimento per l'approvazione degli interventi di reinserimento lavorativo)

Il procedimento per l'approvazione degli interventi di reinserimento lavorativo mirati alla conservazione del posto di lavoro prevede le seguenti fasi:

- 1) verifica del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato e del piano esecutivo;
- 2) approvazione del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato e del piano esecutivo.

L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è la Direzione Regionale o Sede Regionale di Aosta o Direzione Provinciale di Trento o di Bolzano territorialmente competente con riferimento all' équipe multidisciplinare di I livello che ha elaborato il progetto secondo quanto previsto dall'art 6.

Il procedimento deve concludersi entro il termine di sessanta giorni mediante l'adozione di uno specifico provvedimento.

Articolo 8

(Verifica del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato e del piano esecutivo)

La Direzione Territoriale di riferimento dell'équipe multidisciplinare di I livello che ha elaborato il progetto, acquisito il progetto di reinserimento personalizzato e il piano esecutivo nonché il relativo parere favorevole di cui all'art. 6, verifica la rispondenza degli stessi alle presenti disposizioni regolamentari assicurando anche l'omogeneità operativa delle équipe multidisciplinari di I livello nel territorio di competenza.

In caso di esito positivo, trasmette la documentazione alla competente Direzione Regionale o Sede Regionale di Aosta o Direzione Provinciale di Trento o di Bolzano e dà avvio al procedimento per l'approvazione degli interventi di reinserimento lavorativo.

Articolo 9

(Approvazione del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato e del piano esecutivo)

La Direzione Regionale o Sede Regionale di Aosta o Direzione Provinciale di Trento o di Bolzano, tenendo conto dei limiti di spesa di cui all'art. 5, valuta la congruità dei costi di

DATA	PROT. n.	ORGANO
11/07/2016	258	DETPRES

ciascun intervento anche in relazione ai preventivi allegati al piano esecutivo, ed effettua le necessarie verifiche amministrativo-contabili.

Qualora ravvisi la carenza di documentazione o la non congruità delle spese, invita il datore di lavoro a effettuare le necessarie integrazioni e/o a rettificare i costi.

Nel caso in cui il datore di lavoro non faccia pervenire, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, le integrazioni e/o le rettifiche necessarie ovvero sia riscontrata l'assenza di una delle condizioni previste all'art. 6 in capo al datore di lavoro o ai soggetti individuati per l'esecuzione dei lavori o per la fornitura di beni o servizi, provvede all'emissione del provvedimento negativo al datore di lavoro dandone comunicazione al lavoratore e, per il tramite della Direzione Territoriale, all'équipe multidisciplinare di I livello che ha elaborato il progetto.

Conclusa con esito positivo la fase di valutazione e verifica, provvede all'approvazione del progetto di reinserimento personalizzato e del relativo piano esecutivo assumendo la necessaria determinazione di spesa, e autorizza il datore di lavoro a procedere alla fase di realizzazione degli interventi adottando il relativo provvedimento definitivo e dandone comunicazione agli interessati sopra indicati.

Il provvedimento di autorizzazione indica il costo previsto per ciascun intervento e il termine entro il quale deve essere completato, il costo totale per l'esecuzione dell'intero progetto e la data ultima entro cui deve essere realizzato, nonché la data massima per la rendicontazione dello stesso. La data massima entro cui la rendicontazione deve essere effettuata è calcolata maggiorando di 60 giorni la data ultima entro cui deve essere realizzato il progetto.

In ogni caso restano a carico del datore di lavoro i costi non previsti nel provvedimento di autorizzazione.

Articolo 10

(Realizzazione degli interventi di reinserimento lavorativo)

Il datore di lavoro provvede alla realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione inviato dalla Direzione Regionale o Sede Regionale di Aosta o Direzione Provinciale di Trento o di Bolzano, anticipandone i relativi costi.

Per i progetti approvati è possibile richiedere, per una sola volta ed entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione, un'anticipazione fino al settantacinque per cento della suddetta spesa, allegando alla domanda una fideiussione bancaria o assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, in favore dell'INAIL. La mancata presentazione della fideiussione comporta l'impossibilità di dar seguito alla richiesta di anticipazione.

La fideiussione deve essere costituita per un importo corrispondente all'ammontare dell'anticipazione richiesta maggiorato del 10% e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e la rinuncia alle

DATA	PROT. n.	ORGANO
11/07/2016	258	DETPRES

eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte dell'INAIL.

L'efficacia della garanzia deve estendersi fino alla data massima per la rendicontazione del progetto di cui all'art. 9. La decadenza si verifica decorsi 90 giorni dalla data massima entro cui deve essere effettuata la rendicontazione, senza che l'Istituto abbia chiesto il pagamento.

La fideiussione è restituita dall'INAIL entro 15 giorni dalla data di emissione del mandato di pagamento relativo al saldo della spesa autorizzata per il progetto.

Il datore di lavoro deve dare inizio all'esecuzione del progetto solo dopo la ricezione del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 9.

Gli interventi devono essere realizzati conformemente a quanto definito nel progetto di reinserimento personalizzato e nel relativo piano esecutivo e secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nel provvedimento di autorizzazione.

Laddove durante l'esecuzione del progetto dovessero emergere esigenze non previste e imprevedibili che comportino modifiche del provvedimento di autorizzazione, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione Regionale o Sede Regionale di Aosta o Direzione Provinciale di Trento o di Bolzano competente che ne valuta l'effettiva necessità ai fini dell'adozione del conseguente provvedimento di autorizzazione, ovvero emette preavviso di diniego comunicando al datore di lavoro i motivi ostativi all'autorizzazione.

Entro dieci giorni dalla ricezione del preavviso di diniego il datore di lavoro può comunicare proprie osservazioni alla Direzione Regionale o Sede Regionale di Aosta o Direzione Provinciale di Trento o di Bolzano che, tenuto conto di quanto comunicato dal datore di lavoro o, comunque, decorso inutilmente il termine per la presentazione delle osservazioni, adotta il provvedimento definitivo.

Nel caso in cui le esigenze rappresentate determinino il prolungamento dei termini di durata complessiva del progetto, l'adozione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del datore di lavoro che ha ottenuto l'anticipazione, è subordinata all'integrazione della garanzia fideiussoria.

Se nel corso dell'esecuzione, a seguito del verificarsi di circostanze sopravvenute e oggettive comunicate dal lavoratore o dal datore di lavoro, non sia più necessaria ai fini del reinserimento lavorativo la realizzazione di tutti gli interventi già autorizzati ma soltanto di alcuni di essi, la Direzione Regionale o Sede Regionale di Aosta o Direzione Provinciale di Trento o di Bolzano effettua le opportune verifiche al riguardo e, sentita per il tramite della Direzione Territoriale l'équipe multidisciplinare di I livello che ha elaborato il progetto, provvede all'adozione del provvedimento che autorizza la riduzione degli interventi ovvero emette preavviso di diniego procedendo secondo le modalità sopra indicate.

DATA	PROT. n.	ORGANO
11/07/2016	258	DETPRES

Articolo 11

(Rendicontazione e rimborso dei costi degli interventi realizzati)

Il datore di lavoro può trasmettere alla Direzione Regionale o Sede Regionale di Aosta o Direzione Provinciale di Trento o di Bolzano competente, in conformità con il provvedimento di autorizzazione, la documentazione utile a ottenere il rimborso dei costi da lui anticipati, al completamento di ciascun intervento ovvero successivamente alla realizzazione di tutti gli interventi previsti, entro la data massima indicata per la rendicontazione del progetto di cui all'art. 9.

Il datore di lavoro, che ha fruito dell'anticipazione di cui all'art. 10 da parte dell'INAIL, può richiedere il saldo della spesa autorizzata esclusivamente a seguito della realizzazione di tutti gli interventi previsti nel provvedimento di autorizzazione, trasmettendo alla Direzione Regionale o Sede Regionale di Aosta o Direzione Provinciale di Trento o di Bolzano competente la relativa documentazione entro la data massima per la rendicontazione.

Non possono essere rendicontati costi per i quali il datore di lavoro abbia richiesto o ottenuto finanziamenti pubblici nazionali o comunitari.

In ogni caso, alla documentazione utile a ottenere il rimborso dei costi deve essere allegata una dichiarazione del lavoratore attestante l'effettiva fruizione degli interventi oggetto della rendicontazione.

A seguito della verifica della predetta documentazione, anche attraverso sopralluoghi presso l'ambiente di lavoro, la Direzione Regionale o Sede Regionale di Aosta o Direzione Provinciale di Trento o di Bolzano competente comunica al datore di lavoro l'esito positivo dei riscontri effettuati disponendo il relativo rimborso ovvero, in caso di eventuali incongruenze, richiede le necessarie rettifiche o integrazioni.

L'omessa rendicontazione da parte del datore di lavoro degli interventi previsti nel provvedimento di autorizzazione entro la data massima indicata per la rendicontazione del progetto, costituisce presunzione di mancata realizzazione di tutti gli interventi del progetto di reinserimento lavorativo.

Conseguentemente la Direzione Regionale o Sede Regionale di Aosta o Direzione Provinciale di Trento o di Bolzano richiede al datore di lavoro la restituzione delle somme già rimborsate ovvero, nel caso in cui quest'ultimo abbia ottenuto l'anticipazione di cui all'art. 10, procede all'escussione della garanzia fideiussoria.

Ai fini della richiesta di restituzione delle somme ovvero di escussione della garanzia fideiussoria, la Direzione Regionale o Sede Regionale di Aosta o Direzione Provinciale di Trento o di Bolzano tiene conto, ai sensi dell'art. 10, della eventuale autorizzazione alla riduzione degli interventi, o modifica del provvedimento di autorizzazione che abbia determinato il prolungamento dei termini di durata complessiva del progetto e della relativa data massima indicata per la rendicontazione.

DATA	PROT. n.	ORGANO
11/07/2016	258	DETPRES

Articolo 12

(Verifica degli effetti del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato)

Successivamente alla realizzazione e alla rendicontazione di tutti gli interventi previsti dal progetto, la Direzione Regionale o Sede Regionale di Aosta o Direzione Provinciale di Trento o di Bolzano comunica alla Direzione Territoriale interessata il completamento del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato.

L'équipe multidisciplinare di I livello che ha elaborato il progetto verifica, unitamente al lavoratore e al datore di lavoro, gli effetti raggiunti dal progetto in termini di reinserimento e di integrazione lavorativa della persona con disabilità da lavoro.

Articolo 13

(Indirizzo, coordinamento e buone prassi)

La Direzione Regionale o Sede Regionale di Aosta o Direzione Provinciale di Trento o di Bolzano, avvalendosi dell'équipe multidisciplinare di II livello, assicura l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento, supporto normativo e operativo a garanzia dell'omogeneità dei servizi istituzionali sul territorio di competenza.

La Direzione Centrale Prestazioni Socio-Sanitarie garantisce l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, con il supporto della Sovrintendenza Sanitaria Centrale, della Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione centrale e della Consulenza Tecnica per l'Edilizia centrale, anche al fine dell'elaborazione di metodologie e buone prassi che favoriscano l'omogenea attuazione degli interventi di sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e dei tecnopatici sul territorio nazionale.